(N. 256)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOLOGNESI, ROFFI, RAVAGNAN e GAVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953

Pensioni ai superstiti delle vittime e agli inabili delle alluvioni avvenute nell'estate-autunno 1951 e dell'autunno 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, le recenti alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951 e quelle dell'autunno 1953 hanno purtroppo mietuto numerose vittime sia portandole a morte, sia causando gravi infermità che rendono invalidi, temporaneamente o permanentemente il colpito.

Poichè i danni causati dalle recenti calamità sono stati giustamente paragonati a quelli che può apportare un fatto bellico, e poichè la solidarietà nazionale è stata chiamata a riparare tali danni, attraverso una mobilitazione straordinaria di uomini e di mezzi, appare giusto non tralasciare di riparare anche il danno che è quello estremo, che la perdita della vita di un familiare ha prodotto per coloro che ne erano a carico o quello apportato al lavoratore che non può più, per un periodo breve o lungo di tempo, disporre delle proprie energie fisiche per procacciarsi i mezzi di sostentamento.

Presentiamo perciò alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che estende alle vittime delle alluvioni recenti il trattamento previsto dalle vigenti leggi per i cittadini colpiti da fatti di guerra.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Ai superstiti dei deceduti per causa delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 e 1953 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania ed alle persone che in conseguenza dei suddetti eventi sono rimaste inabili temporaneamente o permanentemente in tutto o in parte ad una proficua attività, sono estese le provvidenze di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le stesse procedure e modalità in essa contemplati.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e successivi.